

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 24 aprile 2017 dalla signora

A.;

contro

la decisione 27 marzo 2017 (ris. mun. n. 0905/17) del Municipio del Comune di B.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 30 giugno 2017 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, 28 luglio 2017 del Municipio del Comune di B (rappr. dall'avv. C.);

preso atto della replica 16 ottobre 2017 della signora A.; nonché delle dupliche 26 ottobre 2017 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, 1. novembre 2017 del Municipio del Comune di B. (rappr. dall'avv. C.);

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 2 gennaio e il 5 gennaio 2017, fondandosi sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), la signora A., ha presentato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) delle domande di accesso a dei documenti segnatamente: le schede delle sue timbrature giugno 2011/maggio 2016, le tabelle conteggi straordinari giugno 2011/maggio 2016, i rapporti di revisione dei preventivi 2010/2015, i rapporti di revisione dei consuntivi 2010/2015, i rapporti della Commissione della gestione sui consuntivi 2010/2015 e sui preventivi 2012/2016, la convenzione Municipio/Carrozzeria D. con la relativa risoluzione municipale di approvazione, le fatture della Carrozzeria D. al Municipio anni 2014, 2015, 2016, i preventivi 2013/2016 con il relativo verbale di discussione in Municipio, la risoluzione municipale relativa al conferimento di incarico come personale ausiliario ad una dipendente, il parere giuridico chiesto dal Municipio alla Sezione enti locali, lo scritto e la relativa risoluzione municipale per la chiusura del rapporto di lavoro con una dipendente ausiliaria.

B.

Il Municipio, con scritto 24 gennaio 2017, ha comunicato all'istante che il termine per la presa di posizione era prorogato sino al 31 marzo 2017, siccome le domande formulate richiedevano un trattamento particolarmente dispendioso e concernevano documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire (art. 15 cpv. 2 let. a LIT), vista la situazione amministrativa lacunosa esistente, come pure che contenevano dati personali richiedenti particolari chiarimenti sulla situazione giuridica (art. 15 cpv. 2 let. b LIT).

C.

Il 7 marzo 2017 l'Autorità comunale ha informato la signora A. che il costo presumibile per l'accesso alla documentazione richiesta sarebbe ammontato a fr. 2'500.00 da versare alla consegna della documentazione.

Con scritto 10 marzo 2017 l'istante ha contestato tale importo ritenendolo sproporzionato per rapporto al tempo di lavoro necessario per la preparazione dei documenti richiesti, proponendo nel contempo una soluzione volta a contenere le spese, ovvero sia di recarsi presso la Cancelleria comunale a reperire direttamente gli atti sotto supervisione di un incaricato comunale.

D.

Con decisione 27 marzo 2017 (ris. mun. n. 0905/17 del 20 marzo 2017) il Municipio ha parzialmente accolto la richiesta formulata dalla signor A. concedendole la facoltà di cercare e visionare presso gli uffici comunali i documenti richiesti.

Fissata la data al 1. aprile 2017 tra le 13.30 e le 17.30 l'Esecutivo comunale ha altresì deciso che per le quattro ore di consultazione verrà fatturato un importo di fr. 640.00, oltre la somma pari al tempo impiegato da un dipendente della Cancelleria comunale per eseguire le fotocopie e il costo di queste ultime secondo le tariffe della LIT.

E.

Con il ricorso citato in ingresso, la signora A. postula l'annullamento della predetta pronunzia in relazione con gli emolumenti richiesti.

L'insorgente rileva come i medesimi non siano stati quantificati in applicazione delle tariffe previste dall'allegato 1 del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) e che la loro determinazione risulta pertanto arbitraria.

Essa chiede che per l'evasione delle sue richieste il Municipio sia autorizzato a prelevare emolumenti esclusivamente nella misura prevista dalla LIT e in applicazione delle tariffe fissate dal Regolamento.

F.

Il Municipio, con risposta 28 luglio 2017, rileva l'incompetenza di questa Commissione per quanto riguarda la contestazione sull'ammontare degli emolumenti esatti con la decisione impugnata. Inoltre, in relazione con i documenti richiesti, ritiene che la domanda sia stata evasa considerato che alla richiedente è stata accordata l'accessibilità.

Con scritto 30 giugno 2017, la Commissione di mediazione indipendente LIT, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni.

G.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, sviluppate anche in sede di replica e duplica si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Preliminarmente si osserva come oggetto della presente procedura siano unicamente le contestazioni sollevate dalla signora A. con il suo gravame avverso l'ammontare degli emolumenti richiesti dal Municipio in relazione con l'accesso alla documentazione da lei richiesta.

Considerato l'oggetto del ricorso, l'Autorità comunale ritiene che la scrivente Commissione non sia competente per statuire.

Giusta l'art. 25 cpv. 6 del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT), in merito alla riscossione dell'emolumento, recita che se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione debitamente motivata sull'ammontare dell'emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge.

Ora nel caso concreto, non essendo stata domandata alcuna mediazione, la decisione 27 marzo 2017 è impugnabile, in applicazione dell'art. 20 LIT (cfr. il rimando dell'art. l'art. 25 cpv. 6 ultima frase RLIT), dinnanzi a questa Commissione.

Pacifiche ed incontestate, per contro, sia la legittimazione a ricorrere della signora A., destinataria della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LIT, la consultazione di documenti ufficiali è gratuita. Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti

rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione (art. 16 cpv. 2 LIT).

La tariffa degli emolumenti è stata stabilita dal Consiglio di Stato nel regolamento (art 25 cpv. 1 RLIT), che prevede all'Allegato 1 un esplicito tariffario sui costi per le riproduzioni (fotocopie o copie elettroniche), per l'esame e preparazione dei documenti ufficiali il cui accesso è concesso e per le spese di spedizione.

In sostanza LIT ha quindi stabilito il principio della gratuità della consultazione dei documenti ufficiali, il quale è assortito da un'eccezione: una tassa viene riscossa se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o in caso di fornitura di documenti stampati o su altri supporti d'informazione.

Affinché venga rispettato il positivo ordine d'intenti fra gratuità di principio ed eccezione di una richiesta d'emolumento, è auspicabile che quest'ultima sia interpretata in maniera restrittiva (cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg., qui p. 410).

3.

Nella fattispecie concreta il Municipio ha stabilito un costo di fr. 640.00 a fronte di 4 ore di consultazione della documentazione da parte della stessa ricorrente, oltre la somma pari al tempo impiegato da un dipendente della Cancelleria comunale per eseguire le fotocopie e il costo di queste ultime.

A mente della scrivente Commissione l'Autorità comunale ha giustamente ritenuto di dover procedere al prelevamento di un emolumento per la consultazione dei documenti siccome le domande formulate dall'insorgente *“richiedevano un trattamento particolarmente dispendioso e concernevano documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire”* posto altresì che le 4 ore di consultazione stabilite – peraltro proposte dalla stessa richiedente e quindi incontestate – risultano un tempo di lavoro particolarmente oneroso soggetto a remunerazione ex art. 16 cpv. 2 LIT.

Appurato come un emolumento debba essere percepito, questa Commissione ritiene che l'importo di fr. 640.00 stabilito con la decisione impugnata non possa, per contro, essere confermato.

Infatti l'Allegato 1 del RLIT, per il tempo di lavoro per l'esame e la preparazione dei documenti ufficiali, prevede una tariffa di fr. 60.00 all'ora, esclusa la prima mezz'ora.

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che le 4 ore proposte dalla ricorrente sono necessarie sia per la consultazione che per eseguire le fotocopie dei documenti, l'emolumento deve ammontare al massimo a fr. 210.00 (fr. 60.00 x 3,5 ore), oltre al costo, stabilito dal tariffario dell'Allegato 1 RLIT, delle fotocopie effettuate.

4.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata riformata come esposto al precedente considerando.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **accolto**.

Di conseguenza: la decisione 27 marzo 2017 (ris. mun. n. 0905/17 del 20 marzo 2017), è riformata nel senso che il Municipio è autorizzato a prelevare un emolumento pari a fr. 210.00, nonché il costo, stabilito dal tariffario dell'Allegato 1 al Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT), delle fotocopie effettuate.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo